

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 27 aprile 2006, n. 209

Regolamento, recante: «Individuazione delle caratteristiche delle targhe di immatricolazione dei veicoli in dotazione della Polizia locale - articolo 93, comma 11, C.d.S. e articolo 246, comma 2, reg. es. e att. C.d.S.». (GU n. 134 del 12-6-2006)

testo in vigore dal: 27-6-2006

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 93, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il quale prevede che i veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di polizia stradale sono immatricolati dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri su richiesta del corpo, ufficio o comando che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia stradale;

Visto l'articolo 246, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, il quale demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la facoltà di fissare le caratteristiche delle targhe di immatricolazione dei veicoli destinati esclusivamente all'impiego in servizio di polizia stradale, anche in deroga ai criteri fissati nel comma 1, lettere a) e c), dell'Appendice XII al titolo III;

Considerata l'opportunità di prevedere una speciale targa di immatricolazione per i veicoli in dotazione dei corpi di polizia provinciale e municipale che, ai sensi dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, svolgono servizi di polizia stradale;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentita l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI) e l'Unione delle Province Italiane (UPI);

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1336 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 marzo 2006;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 5595 del 29 marzo 2006;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai ciclomotori in dotazione dei corpi di polizia provinciale e municipale, adibiti esclusivamente ai servizi di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 93, comma 11 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' assegnata una speciale targa di immatricolazione conforme, nelle caratteristiche e nelle dimensioni, alle figure I, II, III e IV allegate al presente regolamento.

2. La targa anteriore e posteriore degli autoveicoli (figg. I e II) riporta, nell'ordine:

a) a sinistra, una zona rettangolare a fondo blu sulla quale e' impressa in giallo, nella parte superiore, la corona di stelle simbolo della Unione europea e, nella parte inferiore, e' impressa in bianco la lettera «I»;

b) al centro, la «Y» e un carattere alfabetico, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici, sormontati dalla dicitura «POLIZIA LOCALE» impressa in blu;

c) a destra, una zona rettangolare a fondo blu destinata ad ospitare un supporto autoadesivo recante lo stemma della regione.

3. La targa dei motoveicoli (fig. III) riporta, nell'ordine:

a) in alto a sinistra, una zona rettangolare a fondo blu sulla quale e' impressa in giallo, nella parte superiore, la corona di

stelle simbolo della Unione europea e, nella parte inferiore, e' impressa in bianco la lettera «I»;

b) in alto al centro, la «Y», un carattere alfabetico e il marchio ufficiale della Repubblica italiana;

c) in alto a destra, una zona rettangolare a fondo blu destinata ad ospitare un supporto autoadesivo recante lo stemma della regione;

d) in basso, cinque caratteri numerici sormontati dalla dicitura «POLIZIA LOCALE» impressa in blu.

4. La targa dei ciclomotori (fig. IV) riporta, nell'ordine:

a) in alto, la dicitura «PL», impressa in blu, la lettera «Y» e una sequenza di due caratteri alfanumerici;

b) in basso, il marchio ufficiale della Repubblica italiana seguito da una sequenza di tre caratteri alfanumerici.

5. Le targhe di cui ai commi 2, 3 e 4 recano il fondo bianco e il colore dei caratteri e' nero e presentano le caratteristiche costruttive, fotometriche, cromatiche e di leggibilita' di cui all'Appendice XIII al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni. Le dimensioni delle targhe e la tipologia dei caratteri che le compongono sono indicate nelle figure I, II, III e IV e nelle tabelle I, II, III, IV allegate al presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 27 aprile 2006

Il Ministro: Lunardi

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2006

Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 321

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 93, comma 11 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario, e' il seguente:

«11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di Polizia stradale indicati nell'art. 11 vanno immatricolati dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri su richiesta del corpo, ufficio o comando che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia stradale. A siffatto corpo, ufficio o comando viene rilasciata, dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri che ha immatricolato il veicolo, la carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i dati di cui al comma 4, l'indicazione che il veicolo e' destinato esclusivamente a servizio di polizia stradale. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche di tali veicoli.».

- Il testo dell'art. 246, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante: «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303, supplemento ordinario, e' il seguente:

«2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo' stabilire che ai veicoli di cui al comma 1 venga rilasciata una speciale targa di immatricolazione, anche in deroga ai criteri fissati nel comma 1, lettere a) e c), dell'appendice XII al presente titolo, al fine dell'indicazione che detti veicoli sono destinati esclusivamente al servizio di polizia stradale.».

- Il testo del comma 1, lettere a) e c) dell'appendice XII del sopraccitato decreto del Presidente della Repubblica, e' il seguente:

«1. I criteri per la formazione dei dati sono:

a) targa anteriore e posteriore degli autoveicoli (figg. III.4/a, III.4/b, III.4/c): riporta, nell'ordine una zona rettangolare a sinistra dove, su fondo blu, e' impressa in giallo nella parte superiore la corona di stelle simbolo della Unione europea e nella parte inferiore e' impressa in bianco la lettera I, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici una zona rettangolare a destra, a fondo blu, destinata ad ospitare i talloncini di cui al comma 3 dell'art. 260;

b) (omissis);

c) targa dei motoveicoli (fig. III 4/e): riporta nell'ordine, una zona rettangolare a sinistra dove, su fondo blu, e' impressa in giallo nella parte superiore la corona di stelle simbolo della Unione europea e nella parte inferiore e' impressa in bianco la lettera I; due caratteri alfabetici, il marchio della Repubblica italiana, tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici; una zona rettangolare a destra, a fondo blu, destinata ad ospitare i talloncini di cui al comma 3 dell'art. 260.».

- Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario, e' il seguente:

«Art. 12 (Espletamento dei servizi di polizia stradale). - 1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:

a) in via principale alla specialita' Polizia stradale della Polizia di Stato;

b) alla Polizia di Stato;

c) all'Arma dei carabinieri;

d) al Corpo della guardia di finanza;

d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza;

e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;

f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di Polizia stradale;

f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.

2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo

sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:

a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del Dipartimento per i trasporti terrestri appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;

b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;

c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;

d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza;

e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7;

f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.

3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonché i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all'art. 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità, limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1.

4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorità militare competente.

5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento.».

- Il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 488, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono

dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:

- Per il testo dell'art. 93, comma 11 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada», vedi note alle premesse.

- L'appendice XIII da 1 a 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, recano, rispettivamente:

«1. Prescrizioni applicabili alle targhe.».

«2. Prescrizioni applicabili ai componenti delle targhe.».

«3. Procedure di accettazione».

«4. Prescrizioni e metodologie di prova relative alle pellicole retroriflettenti ed alle vernici trasparenti».

«5. Prove tecnologiche».